



## Riepilogando

**Quali sono gli strumenti che  
"potrebbero togliere dai guai" il  
Datore di lavoro?**

## 1. Adeguata Valutazione dei Rischi

... come dice la legge: *"una **costante valutazione** della propria impresa e/o attività lavorativa, al fine di individuare i pericoli, valutare i rischi ad essi corrispondenti, eliminarli o ridurli il più possibile in base al **progresso tecnico consolidato nel comparto produttivo**, mettere in atto le necessarie misure organizzative e di prevenzione atte a limitare i rischi in caso di emergenza, informare e formare in modo adeguato i lavoratori. Speciale attenzione deve essere data ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari."*

Art.6 - Legge 31/1998

## 2. Adeguata scelta di macchine, impianti, locali e adeguata relativa manutenzione



Il MARCHIO CE È UNA PROMESSA AL MERCATO, NON E' UNA CERTIFICAZIONE!

Salvo i casi in cui sotto o affianco al **CE** c'è un **numerino** (come, ad esempio, nelle mascherine FFP2, nelle lenti a contatto o nei preservativi): quel numerino corrisponde all'Ente Notificato che ha certificato il prodotto come richiesto dalla Direttiva o Regolamento UE di riferimento



## 2. Adeguata scelta di macchine, impianti, locali e adeguata relativa manutenzione

Se il marchio **CE** (senza numerino) non è una certificazione, significa che **NESSUNO HA CONTROLLATO** che il produttore abbia rispettato i requisiti di sicurezza previsti dalla legge per il macchinario, l'apparecchiatura, l'impianto, l'attrezzatura, il dispositivo, ecc.

## 2. Adeguata scelta di macchine, impianti, locali e adeguata relativa manutenzione



Cioè significa che nessuno ha controllato che esso/a **SIA EFFETTIVAMENTE PRIVO DI VIZI PALESI**, ovvero sia privo di difetti di sicurezza palesemente visibili a chiunque, di conseguenza **la Legge richiede che questo controllo sia effettuato dal Datore di Lavoro prima di mettere a disposizione la risorsa ai propri lavoratori, altrimenti ne risponde!**

6

6

## 3. Adeguata **INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO** del personale



... e aggiungerei anche la **sensibilizzazione**.  
*Attenzione ai requisiti di legge diversi tra San Marino e Italia in materia di FORMAZIONE sicurezza*

7

7

## Decreto 94/1999

### INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

***Ogni azienda deve avere un Piano di informazione, formazione ed addestramento, contenente:***

- a) *l'individuazione dei bisogni ....;*
- b) *l'individuazione degli obiettivi che si intendono acquisire ...;*
- c) *l'individuazione dei lavoratori interessati;*
- d) *le modalità di realizzazione di tali iniziative nei contenuti, forme di erogazione e strumenti di docenza;*
- e) *le modalità di certificazione dell'erogazione;*
- f) *le modalità di certificazione del raggiungimento del grado necessario di apprendimento o di pratica dei contenuti della formazione o addestramento del lavoratore...;*
- g) *la pianificazione delle iniziative.*

Art.1 comma 2 – Decreto 94/1999

8

8

## Decreto 94/1999

### INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

***→ Il datore di lavoro, avvalendosi di risorse interne o esterne competenti (attenzione alla “culpa in eligendo”), deve provvede affinché ciascun lavoratore riceva periodicamente, ..., una adeguata formazione mirata a prevenire i rischi, in base alle risultanze della valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento nel tempo, ed un addestramento pratico per lo svolgimento in sicurezza dei processi di lavoro cui il lavoratore è adibito.***

Art.3 – Decreto 94/1999

9

9

## Decreto 94/1999

### INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

- Il datore di lavoro assicura una **formazione ed addestramento** specifici, circa l'uso corretto e pratico dei dispositivi di sicurezza generali e di quelli di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori.
- Il datore di lavoro assicura la **formazione e l'addestramento** dei lavoratori chiamati ad applicare le **procedure operative od organizzative** adottate come sistemi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza, lotta all'incendio ed evacuazione.

Art.3 – Decreto 94/1999

10

10

## Decreto 94/1999:

- **Il datore di lavoro deve poter dimostrare, che ciascun lavoratore abbia ricevuto la formazione e l'addestramento previsti nel Piano di informazione, formazione ed addestramento e, appreso quanto insegnato, provvedendo, in caso contrario, a replicare ovvero approfondire con modalità adeguate, secondo necessità**

Art.3 – Decreto 94/1999

11

11

## Affinché la formazione possa essere un valido strumento di tutela occorre:



1. dimostrare concretamente di aver formato i lavoratori (registri di formazione, test di verifica ecc)
2. Dimostrare che la formazione sia congruente con il piano di Informazione, Formazione e Addestramento aziendale (che a sua volta deve rispondere alla legge)

12

12

## Affinché la formazione possa essere un valido strumento di tutela occorre:



3. Dimostrare che la formazione sia ADEGUATA al lavoratore e ai rischi presenti nel suo lavoro
4. Che stimoli DOMANDE nel lavoratore e gli consenta di essere un valido strumento di prevenzione e di supporto nella gestione della sicurezza anche di fronte a vecchie o nuove situazioni particolari/critiche

13

13

## Cosa significa "formazione adeguata"?

Tutto parte dalle Direttive Europee  
ad esempio le prime:

89/391 CEE (direttiva quadro), 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezzature di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale).

che dettano le «linee guida» che sono, poi,  
state recepite dai Paesi Membri

Ricordiamo sempre che la normativa  
(Direttive europee, Norme, Leggi, Decreti, ecc)  
definiscono i **requisiti MINIMI da garantire...**  
mai quelli massimi!



**Corso carrellisti RSM. Requisiti:**

In base al Decreto 94/1999, il corso deve essere coerente quanto indicato nel piano di informazione, formazione e addestramento aziendale.

*Numero di ore? Requisiti dei docenti? Test?*

In Italia, gli accordi Stato Regioni hanno "tradotto" i requisiti minimi da garantire.

**Corso carrellisti Italiano. Requisiti:**

In base all'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 il corso deve:

- essere erogato da enti e docenti qualificati
- Programma minimo definito
- avere una durata minima di 12 ore di cui 4 di parte pratica
- rapporto docente / partecipante 1/6
- Attestato con informazioni minime necessarie
- Superamento del test (almeno il 70% di risposte esatte)

In azienda le cose da fare per andare avanti sono tante , non c'è solo la sicurezza!

TUTTAVIA

**la sicurezza DEVE ESSERE una delle PRIORITA'**

---

**Tutto è importante e necessario!**

**La CONSAPEVOLEZZA delle  
persone e il RISPETTO della vita  
di più!**

---

*Grazie dell'attenzione e  
buon sicuro lavoro a tutti!*